

La procedura dell'Agenzia delle entrate a confronto con le regole dettate dall'Ocse

Patent box, agenda anticipata

Per marchi e know-how invio documenti nel 2016

DI PAOLO TOGNOLO

Patent Box: tempi serrati per la documentazione.

La procedura prevista per lo svolgimento del ruling ai fini del patent box per le imprese di piccole e medie dimensioni corrisponde a quella prevista per il ruling internazionale: l'illustrazione del caso concreto e la proposta di soluzione viene presentata in sede di contraddittorio con i funzionari dell'ufficio accordi preventivi.

Per quanto riguarda le grandi imprese, la procedura ai fini del Patent box è invece più gravosa, in quanto tutta l'analisi deve essere prodotta per iscritto entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Le società che hanno presentato l'istanza entro fine anno 2015, si trovano ad affrontare quattro mesi intensi durante i quali dovranno seguire la normale attività d'impresa, gestire le attività di chiusura annuale dei conti e di approvazione del bilancio oltre a raccogliere e far elaborare informazioni complesse in merito al patent box. Sarebbe sicuramente auspicabile che l'Agenzia concedesse un rinvio del termine dei 120 giorni; alcuni contribuenti e professionisti già confidano su questa possibilità alla luce dei comportamenti tenuti in altre situazioni (si veda vo-

luntary disclosure). In questo frangente però, l'Agenzia potrebbe trovarsi con le mani legate per via della grandfathering rule (clausola di salvaguardia) prevista dall'Action 5 dei lavori Beps (base erosion profit shifting) dell'Ocse; infatti, in base a tale disposizione transitoria dopo il 30 giugno 2016 non è più possibile concedere nuovi accordi di patent box, basati su regole e contenuti difformi da quelli indicati nell'Action 5. Posto che l'attuale regime italiano del patent box differisce da quello Ocse solo per l'inclusione dei marchi e del know-how tra i beni immateriali qualificabili, solo per questi si rende applicabile il divieto Ocse e la limitazione della grandfathering rule. Per rientrare nella grandfathering rule è necessario non solo aver inviato entro tale data l'opzione per l'applicazione del regime ma anche aver soddisfatto tutti i requisiti sostanziali dello stesso e aver ricevuto una approvazione ufficiale da parte dell'amministrazione finanziaria, se prevista. Con riferimento al caso italiano, questo significa, per esempio, che chi richiede l'applicazione del patent box per un marchio con utilizzo diretto deve aver inviato l'adesione al regime, presentato l'istanza di ruling e fornito tutta la documentazione prevista al punto 3.1 del provvedimento

to dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015 per consentire all'Ufficio accordi preventivi di valutare l'ammissibilità dell'istanza e, in via «teorica», di approvare la richiesta entro il 30 giugno 2016. Di conseguenza, se si vorrà concedere un rinvio del termine dei 120 giorni, questo non potrà ragionevolmente spingersi (per i marchi e il know-how) oltre il 31 maggio 2016 per rispettare i termini previsti per il rigetto, di cui al punto 7.1 del citato provvedimento. In base a questa interpretazione, la limitazione temporale interesserà verosimilmente anche i contribuenti che hanno la chiusura dell'esercizio finanziario non coincidente con l'anno solare (per esempio 31 marzo o 30 giugno) e quelli con esercizio solare che hanno preferito non esercitare l'opzione nel 2015 ma iniziare la procedura dal 2016 per beneficiare del quinquennio 2016/2020. In questi casi, è vero che i suddetti contribuenti sono ancora in tempo a inviare l'opzione di adesione al regime e l'istanza di ruling per l'esercizio 2015/16 o il solare 2016 ma, limitatamente ai marchi e al know-how, l'intera procedura dovrà essere svolta e la relativa documentazione dovrà essere inviata all'Agenzia rispettando i paletti imposti dalla grandfathering rule al fine di evitare di incorrere in spiacevoli sorprese.



Quando va fatta l'opzione

DISPOSIZIONI STANDARD PROVVEDIMENTO

<i>Esercizio solare</i>		<i>Esercizio con chiusura 31 marzo 16</i>
Opzione nel 2015 (1° anno del regime)	Opzione nel 2016 (2° anno possibile del regime)	Opzione nel 2016 (1° anno possibile del regime)
Opzione entro 31/12/15	Opzione entro 31/12/16	Opzione entro 31/03/16
Istanza di ruling entro 31/12/15	Istanza di ruling entro 31/12/16	Istanza di ruling entro 31/12/15
Completamento istanza entro 120 giorni = 30 aprile 2016	Completamento istanza entro 120 giorni = 30 aprile 2017	Completamento istanza entro 120 giorni = 31 luglio 2016
EFFETTO GRANDFATHERING RULE (MARCHI E KNOW-HOW)		
	Completamento istanza entro 30 giugno 2016	Completamento istanza entro 30 giugno 2016